

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016
Oggetto	DPR 59/2013. Societa' DEMA srl con sede legale in comune di Mesola ed impianto in comune di Ferrara loc. Casaglia. Istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 15.04.2016 regolarizzata in data 11.08.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4779 del 22/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 24712/2016/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società DE.MA srl con sede legale in comune di Mesola (FE) ed impianto in comune di Ferrara loc. Casaglia. Istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 15.04.2016, regolarizzata in data 11.08.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 15.04.2016, regolarizzata in data 11.08.2016, data di avvio del procedimento, (trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC in data 12.08.2016, assunta al PGFE/2016/8637 del 12.08.2016), dalla società DE.MA srl, nella persona di Denis Gatti in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Mesola loc. Bosco Mesola (FE) – via Gigliola n. 202, ed impianto in comune di Ferrara, via Eridano n. 39 loc. Casaglia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, relativamente alla matrice rumore e alla sub irrigazione a servizio dei bagni degli uffici, trasmessa dal SUAP alla società in data 23/09/2016;
- Vista la richiesta di integrazioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 13570 del 12/09/2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara in data 22/09/2016 alla società,
- Viste le integrazioni presentate dalla ditta, trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara ad Arpae in data 11/10/2016, assunte al PGFE/2016/10741;

- Dato atto che nelle integrazioni trasmesse la società chiede di non tenere in considerazione l'area adiacente l'attuale impianto (indicata in planimetria unita all'istanza come "area di progetto"), in quanto ad oggi non ancora concessa alla società stessa da parte del Comune di Ferrara, e che quindi l'area interessata rimane quella precedentemente autorizzata;
- Visto il nulla osta allo scarico indiretto nello "scolo Casaglia" delle acque reflue industriali, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con prot. 15966 del 20/10/2016, trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara in data 15/11/2016, assunto al PGFE/2016/12043, in cui si prende atto della rinuncia da parte della società ad utilizzare l'area adiacente a quella precedentemente autorizzata e quindi dell'invarianza della situazione esistente;
- Visto il parere del Comune di Ferrara Servizio Ambiente, assunto al PGFE/2016/12218 del 18/11/2016, relativo a:
 - matrice rumore alla luce della nuova Valutazione di Impatto acustico inserita nelle integrazioni presentate, e da cui si evince che non emergono superamenti rispetto il ricettore più vicino R1 lungo via Eridano, ed il rispetto dei limiti assoluti e la non applicabilità del criterio differenziale
 - scarichi civili in sub irrigazione, con prescrizioni
- Considerato che la suddetta istanza comprende:
 - la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato e che l'attività risulta esistente; la società era iscritta con atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 66388 del 17/08/2011;
 - il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia nel corpo idrico consorziale denominato "scolo Casaglia";
 - il rinnovo dell'autorizzazione a scarichi di acque domestiche per sub irrigazione
 - nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

DIgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna ed Arpae per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale, in attuazione della L.R. n. 13/2015 (verbale n. 16 del 9/03/2016 del Consiglio Provinciale di Ferrara);

- Preso atto che l'attività consiste nel recupero di materiali inerti mediante frantumazione per le seguenti tipologie di cui al D.M. 5/02/98: 7.1 – 7.2 – 7.4 - 7.6 – 7.11;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata di iscrivere la società DE.MA srl sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla società DE.MA srl, nella persona del Legale rappresentante Denis Gatti, con sede legale in comune di Mesola (FE) loc. Bosco Mesola via Gigliola n. 202 ed impianto nel Comune di Ferrara - via Eridano n. 39 loc. Casaglia, CF 01216770386, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque domestiche per sub irrigazione	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER:** 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107– 170802 - 170904

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione

granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 41.000, messa in riserva istantanea t. 12.572;

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate. CER: 010408 – 010410 - 010413

7.2.3 Attività di recupero:

f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 1.000, messa in riserva istantanea t. 700;

7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa. CER: 101203 – 101206 - 101208

7.4.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) con frantumazione, macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero:

d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 10.000, messa in riserva istantanea t. 7.000;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. CER: 170302

7.6.3 Attività di recupero:

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 15.000, messa in riserva istantanea t. 8.150;

7.11 Tipologia: pietrisco tolto CER: 170508

7.11.3. Attività di recupero

messa in riserva di rifiuti (R13) con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica (R4) e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero:

d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 3.000, messa in riserva istantanea t. 350

e alle seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
- 2) Dovrà essere inoltrata a questa Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativa all'anno precedente;
- 3) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 4) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

B) SCARICO NEL FOSSO CHE CONFLUISCE NEL CORPO IDRICO CONSORZIALE DENOMINATO "SCOLO CASAGLIA", DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI INERTI

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 - colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo

della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici.*

4. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli riportati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A".

5. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

6. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.

7. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della vigente normativa.

8. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 cm e i 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza. Qualora le caratteristiche del pozzetto non risultino conformi a quanto indicato, la ditta dovrà provvedere ad adeguarle entro 6 mesi dal rilascio del presente atto;

9. La ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi ecc..) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazini, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza e libera da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro

depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

12. Il gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate ad essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

14. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.

C) SCARICO IN SUB IRRIGAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Devono essere rispettate le prescrizioni come indicato nella planimetria All. B al presente atto quale parte integrante

D) RUMORE

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

2. nell'eventualità dovessero pervenire al servizio Ambiente del Comune delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'AUSL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI
COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.